

ERG S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 23/24 aprile 2013

Relazione del Consiglio di Amministrazione

*ai sensi dell'art. 125-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F.")
e dell'art. 73 del Regolamento di attuazione del T.U.F. adottato dalla CONSOB
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.*



Assemblea Ordinaria del 23/24 aprile 2013

Ordine del Giorno

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2012 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012
2. Nomina del Collegio Sindacale
 - 2.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente
 - 2.2. Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e ai componenti il Collegio Sindacale
3. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2013
4. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie
5. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra attenzione le seguenti considerazioni.

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2012 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012

Si rimanda alla Relazione sulla Gestione compresa nella documentazione relativa al Bilancio di Esercizio ed al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 che sarà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa.

2. Nomina del Collegio Sindacale

Il mandato conferito ai membri del Collegio Sindacale, nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 15 aprile 2010 e attualmente in carica, scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2012. L'Assemblea è pertanto chiamata, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e statutarie a deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale e, più precisamente, in merito alla:

- 2.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente
- 2.2 Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e ai componenti il Collegio Sindacale

2.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente

L'Assemblea è chiamata, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, a nominare i componenti del Collegio Sindacale e il relativo Presidente sulla base delle liste presentate dagli Azionisti.

A tal fine si riporta un estratto dell'articolo 22 dello Statuto Sociale e si rimanda a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

1. *L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti nel rispetto del criterio di equilibrio tra generi previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, e ne determina il compenso.*
2. *La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali è necessario indicare uno o più candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di Sindaco Supplente. Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati, elencati in numero progressivo, non superiore al numero massimo di Sindaci da eleggere e, ad eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, rispettare per ciascuna sezione il criterio di equilibrio tra i generi previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.*
3. *Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, al momento della presentazione della lista siano titolari di una quota di partecipazione pari a quella necessaria per la presentazione delle liste per l'elezione degli Amministratori ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, ovvero dalla diversa quota di partecipazione prevista dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.*
4. *Un Azionista non può presentare né votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli Azionisti appartenenti al medesimo gruppo, secondo la definizione di cui alle disposizioni regolamentari applicabili, e gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità.*
5. *Non possono essere eletti alla carica di Sindaco i candidati che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità previsti dall'art. 148, comma 3, del T.U.F. e coloro i quali ricoprono la carica di componente dell'organo di controllo in cinque società quotate, in ogni caso tenuto conto dei limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.*
6. *I Sindaci uscenti sono rieleggibili.*
7. *Le liste devono essere depositate presso la sede della Società – potendosi a tal fine utilizzare il mezzo di comunicazione a distanza che verrà indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata ad eleggere il Collegio Sindacale – entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Esse sono corredate delle informazioni relative agli Azionisti che le hanno presentate, e delle dichiarazioni degli stessi, previste dalle disposizioni regolamentari applicabili.*

Le liste devono essere inoltre corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di decadenza, gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso altre società, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

8. *Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sopra indicato, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Azionisti collegati tra loro, secondo la definizione di cui alla normativa applicabile, possono essere presentate liste sino all'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, fermo restando quanto previsto in ordine al deposito e alla pubblicità dal comma precedente e dalla normativa applicabile.
In tal caso, le soglie previste dal precedente comma 3 per la presentazione delle liste, sono ridotte alla metà.*
9. *La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.*
10. *Nel caso in cui, nonostante l'esperimento della procedura prevista al precedente comma 8, non sia stata presentata alcuna lista, i membri sono nominati dall'Assemblea con voto a maggioranza in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Collegio Sindacale sia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e allo Statuto. L'Assemblea nomina il Presidente.*
11. *Qualora una seconda lista non sia stata presentata o votata, l'intero Collegio Sindacale è composto, nell'ordine di presentazione, dai candidati dell'unica lista votata.
Il capolista è eletto Presidente.*
12. *In caso di presentazione di più liste, risultano eletti: della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, due membri effettivi e due supplenti; il terzo membro effettivo ed il terzo supplente sono eletti scegliendo i candidati alle rispettive cariche indicati al primo posto della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima, tra quelle presentate e votate da parte di Azionisti di minoranza che non siano collegati neppure indirettamente con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, secondo le disposizioni regolamentari vigenti e fatto salvo quanto previsto al comma 13-bis in merito al rispetto del criterio di equilibrio tra generi nella composizione del Collegio Sindacale. Il membro effettivo tratto dalla lista di minoranza è nominato Presidente.*
13. *In caso di parità tra le liste, è eletto il candidato della lista che sia stata presentata dagli Azionisti in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di Azionisti.*
- 13-bis. *Nel caso in cui il numero dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo e/o di Sindaco Supplente del genere meno rappresentato tratti dalle due liste ai sen-*

si del precedente comma 12 fosse inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, si procederà a sostituire – a seconda dei casi – il secondo candidato alla carica di Sindaco Effettivo e/o alla carica di Sindaco Supplente tratto ai fini della nomina dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle di cui al precedente comma 12, con il terzo candidato presente nella corrispondente sezione della medesima lista non precedentemente tratto ai fini della nomina. Nel caso in cui non fosse così possibile trarre il necessario numero di candidati del genere meno rappresentato, i mancanti sono nominati dall'Assemblea in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Collegio Sindacale sia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e allo Statuto.

14. *In caso di mancata accettazione della carica da parte di un eletto, risulterà eletto il candidato successivo della stessa lista.*

(omissis)

19. *Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale 30/3/2000 n. 162 si specifica che per (i) "materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa" e per (ii) "settori strettamente attinenti a quello dell'attività dell'impresa", si intendono le materie ed i settori concernenti almeno uno dei seguenti oggetti: lo studio, la regolamentazione, la ricerca, la produzione, il commercio e la distribuzione di qualsiasi fonte energetica; la prestazione di servizi di holding industriale e la relativa disciplina.*

Le liste, complete della documentazione richiesta dal predetto articolo 22 dello Statuto Sociale e dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, dovranno essere depositate presso la sede della Società oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@legalmail.it entro il 29 marzo 2013; in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità dei presentatori delle liste.

Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, potranno essere presentate ulteriori liste entro le ore 19,00 del 2 aprile 2013 (termine prorogato rispetto all'effettiva scadenza coincidente con il 1 aprile 2013 in quanto giorno festivo). In tal caso la soglia del 2,5% per la presentazione di liste è ridotta all'1,25%.

Le liste dei candidati alla carica di Sindaco, depositate dagli Azionisti, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, e sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2013" entro il 2 aprile 2013.

2.2 Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e ai componenti il Collegio Sindacale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2402 del Codice Civile e dall'art. 22 dello Statuto Sociale, la retribuzione annuale dei Sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'Assemblea è chiamata pertanto a deliberare in merito alla retribuzione da attribuire al Presidente e a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015, sulla base delle proposte formulate dagli Azionisti in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie applicabili.

Si ricorda che l'Assemblea del 15 aprile 2010 aveva deliberato una retribuzione annua omnicomprensiva di Euro 60.000,00 per il Presidente e di Euro 40.000,00 ciascuno per gli altri due Sindaci Effettivi.

3. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2013

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2389, comma 1, del Codice Civile, i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea.

L'Assemblea è chiamata pertanto a deliberare in merito al compenso da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione a valere sino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013 nonché in merito all'ulteriore compenso da attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo, che non ricoprono cariche in Consiglio e che siano membri del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Nomine e Compensi di ERG S.p.A. a valere sino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013, sulla base delle proposte formulate in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie applicabili.

Si ricorda infatti che l'Assemblea, per prassi, determina annualmente per ogni esercizio, il compenso per ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e l'ulteriore compenso relativo alla partecipazione ai predetti Comitati.

Per l'esercizio 2012 l'Assemblea aveva deliberato un compenso di Euro 60.000,00 per i membri del Consiglio di Amministrazione, di Euro 30.000,00 per i componenti del Comitato Nomine e Compensi e di Euro 45.000,00 per i componenti del Comitato Controllo e Rischi (già Comitato per il Controllo Interno).

4. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie

L'Assemblea ha assunto negli anni scorsi articolate delibere in ordine all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie, l'ultima delle quali, relativamente all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie, aveva una validità di 12 mesi a decorrere dal 20 aprile 2012 con scadenza, pertanto, il 19 aprile 2013.

In previsione della riunione assembleare del 23 aprile 2013 il Consiglio di Amministrazione ha convenuto sull'opportunità di proporre all'Assemblea l'assunzione di una nuova delibera di autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie. Ciò premesso, si espongono di seguito le motivazioni che giustificano l'assunzione da parte dell'Assemblea di una nuova delibera autorizzativa.

Per quanto riguarda l'acquisto

Si ritiene opportuno poter procedere ad operazioni di acquisto di azioni ordinarie ERG allo scopo di ottimizzare la struttura del capitale in un'ottica di massimizzazione della creazione del valore per gli Azionisti, anche in relazione alla significativa liquidità disponibile.

Per quanto riguarda l'alienazione

Si ritiene opportuno poter disporre delle azioni proprie in portafoglio al fine di ottimizzare la leva finanziaria e comunque in ogni altra circostanza in cui l'eventuale disposizione delle azioni appaia, a giudizio dell'Organo Amministrativo, coerente con l'interesse della Società e degli Azionisti.

Ciò premesso sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di autorizzazione sia all'acquisto che all'alienazione di azioni proprie con le seguenti modalità:

1) autorizzazione, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data in cui verrà adottata la relativa deliberazione, in conformità all'art. 2357 del Codice Civile, all'acquisto di azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) di 30.064.000 (trentamilionisessantaquattromila) azioni ordinarie ERG, del valore nominale pari ad Euro 0,10 ciascuna, ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e con le modalità previste dall'art. 144-bis, 1 comma, lettera b) del Regolamento Emittenti e cioè *“sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita”*;

2) autorizzazione, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data in cui verrà adottata la relativa deliberazione, in conformità all'art. 2357-ter del Codice Civile, all'alienazione, in una o più volte, di azioni proprie ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà

registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola alienazione e comunque non inferiore al valore unitario per azione del patrimonio netto della Società risultante di volta in volta dall'ultimo bilancio approvato.

Per quanto riguarda le modalità per l'alienazione delle azioni proprie Vi proponiamo che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l'alienazione stessa si intenda in concreto perseguire.

* * *

Signori Azionisti,

ove siate d'accordo con quanto sopra propostoVi, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A.,

– esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

– visto quanto risulta dall'ultimo bilancio approvato,

delibera

- 1) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile e quindi per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione, ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) di 30.064.000 (trentamilionisessantaquattromila) azioni ordinarie ERG del valore nominale pari ad Euro 0,10 ciascuna, ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione. L'acquisto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di utili distribuibili e di riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nel rispetto dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e con le modalità previste dall'art. 144-bis, 1 comma, lettera b) del Regolamento Emittenti e cioè "sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita";*
- 2) *di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data in cui verrà adottata la relativa deliberazione, ad alienare, in una o più volte, e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l'alienazione stessa si intenda in concreto perseguire, azioni proprie ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola alienazione e comunque non inferiore al valore unitario per azione del patrimonio netto della Società risultante di volta in volta dall'ultimo bilancio approvato.*

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a delegare, anche ad operatori autorizzati, la facoltà di compiere le operazioni di acquisto ed alienazione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera.

5. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad approvare una Relazione sulla remunerazione che, in particolare, a) nella prima sezione: (i) illustri la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli Organi di Amministrazione, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e (ii) illustri le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; b) nella seconda sezione: (i) fornisca un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente; (ii) illustri analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento (ovvero il 2012).

Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione della Società, nell'adunanza del 7 marzo u.s., ha approvato la Relazione sulla remunerazione, alla quale si rimanda, che sarà integralmente messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2013" entro il 2 aprile 2013.

L'Assemblea ai sensi della predetta normativa è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione.

Genova, 12 marzo 2013

ERG S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Edoardo Garrone



ERG S.p.A.

Torre WTC
via De Marini, 1
16149 Genova
Tel 01024011
Fax 0102401533
www.erg.it

Sede Legale:
via De Marini, 1
16149 Genova

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v.
Registro delle Imprese
di Genova/Codice Fiscale 94040720107
R.E.A. Genova n. 354265
Partita IVA 10122410151

